



Ordinanza nr. 114 / 2023 - Prot. n. 19900

Lì, 18 Luglio 2023

## Il Comandante

### Premesso che:

- l'art. 5 del Codice della Strada stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 demanda all'ordinanza del Sindaco la regolamentazione della circolazione stradale all'interno del centro abitato;

**Richiamati** gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuiscono ai dirigenti l'assunzione degli atti di natura gestionale;

**Considerato** che nella giornata del giovedì, nell'area di Parco delle Acacie e zone limitrofe, si svolge il mercato settimanale con un notevole afflusso di visitatori e veicoli che intasano le aree di Via Vincenzo Vitale, Via Alfonso Dinacci e quindi la II Traversa di Via Appia con le relative superfici pubbliche e private andando a creare numerosi disservizi con problematiche di natura veicolare, ambientale e di sicurezza urbana;

**Atteso** che per il mercato settimanale esiste un'area di parcheggio attrezzata lungo Via San Lorenzo in grado di far fronte alle esigenze di sosta;

**Ravvisata** la necessità di interdire l'accesso dei veicoli lungo Via Vincenzo Vitale durante la giornata del giovedì dalle ore 7:00 alle ore 13:00;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

**Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 12/2022 – Prot. 20859 del 26/07/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore Vigilanza: Polizia Municipale – Commercio e SUAP e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

## ORDINA

*Per i motivi in premessa citati che si intendono qui trascritti,*

1. di vietare l'accesso a tutti i veicoli lungo Via Vincenzo Vitale nella giornata del giovedì dalle ore 7:00 alle ore 13:00 in occasione dello svolgimento del mercato settimanale.
2. di stabilire che dal citato divieto di accesso sono esentati i veicoli dei venditori che devono raggiungere l'area mercatale, dei cittadini residenti, di coloro che devono effettuare carico e scarico di merci nell'area interdetta, i veicoli di emergenza, dei servizi pubblici, delle forze di polizia nazionali e locali e tutti coloro che saranno autorizzati a seguito di specifica richiesta dal Comando di Polizia Municipale.
3. di dare atto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono soggette alla violazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e comma 14.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda accessibile dal sito internet "www.comune.atripalda.av.it".

*Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso:*

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

✓ *al competente Tribunale Amministrativo Regionale avente sede a Salerno, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*

— *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione:*

✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/1992 sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza.



Il Comandante  
Dott. Domenico Giannetta